

N. R.G. 280/2011



Sent. n. 1093/2015
Dep. 8/07/2015
Pub. 4/08/2015
Cron. 3719/2015
Rep. 2462/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Rosaria Savastano

Presidente

dott. Varotti Luciano

Giudice

dott.ssa Chiara Zompi

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 280/2011 promossa da:

[redacted] in il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted]
difensore av [redacted]

ATTORE

contro

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] NI
[redacted] dell [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
presso il difensore a [redacted]

CONVENUTO

[redacted] il patrocinio de [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
presso il difensore av [redacted]

TERZO CHIAMATO

Finit

CONCLUSIONI

Il procuratore di parte attrice chiede e conclude:

“NEL MERITO, accertare e dichiarare le gravi violazioni ed i gravi inadempimenti connessi all’ufficio ricoperto compiuti dalla [redacted] nella sua qualità di Amministratore e di Presidente del Consiglio di Amministrazione di [redacted] per i fatti indicati in narrativa, condotte assunte in spregio a quanto statuito dagli artt. 2392, 1218, 2423, 2391 e 2043 cod. civ., e per l’effetto condannare [redacted] residente in Reggio Emilia (RE), [redacted] al risarcimento di tutti i danni occorsi a [redacted] e si quantificano in € 360.000,00 o in quella maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, anche all’esito di espletanda CTU tecnico contabile, della verifica fiscale in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, delle indagini compiute dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia o ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa

Il procuratore di parte convenuta chiede e conclude:

“nel merito, in via principale, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;

in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande contro [redacted]

[redacted] dichiarare tenuto e condannare [redacted] quale responsabile in solido per l’intero danno, a tener garantita ed indenne la dott.ssa [redacted] per una quota pari alla metà dell’eventuale condanna, o a pagare alla [redacted] la quota che risulterà addebitabile alla quota di responsabilità di [redacted] e dapprima con [redacted] in seguito come amministratore della società stessa”.

Il procuratore del terzo chiamato chiede e conclude:

Nel merito accertare e dichiarare le gravi violazioni ed i gravi inadempimenti connessi all’ufficio ricoperto, compiuti in via esclusiva dalla [redacted] nella sua qualità prima di Consigliere di Amministrazione e successivamente di Presidente del Consiglio di Amministrazione

[redacted] per tutti i motivi sopra esposti;

dichiarare l’assenza di responsabilità solidale in capo al Sig. [redacted] e per l’effetto condannare la sola [redacted] al risarcimento di tutti i danni occorsi a [redacted] come accertati in corso di causa, con conseguente integrale reiezione delle domande spiegate nei confronti del Sig. [redacted]

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio, innanzi all'Intestato Tribunale, [REDACTED] quale precedente Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, per sentirla condannare al risarcimento dei danni sofferti da essa attrice in conseguenza di una serie di atti di *mala gestio* e di operazioni poste in essere dalla convenuta in situazione di conflitto di interesse.

In particolare, la [REDACTED] esponeva che, sebbene la società fosse formalmente amministrata da un C.d.A., [REDACTED] aveva "di fatto sempre agito quale amministratore unico", approfittando della fiducia accordatale dagli altri soci, ed aveva esercitato in più occasioni "poteri straordinari" per perseguire scopi ed interessi personali.

Lamentava inoltre che la convenuta aveva violato il dovere di chiarezza e veridicità nella redazione del bilancio di cui all'art. 2423 c.c., commettendo errori nella formazione dei bilanci.

Esponendo che, con ricorso *ante causam* depositato in data 8.10.10, essa attrice aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a sottoporre a sequestro conservativo i beni, mobili ed immobili, dell'odierna convenuta ma che, successivamente, in fase di reclamo, la domanda cautelare era stata respinta.

Asseriva, quindi, la [REDACTED] che la convenuta, nella qualità sopra indicata, aveva cagionato ad essa attrice un danno patrimoniale pari a € 360.000,00 di cui doveva rispondere ai sensi degli artt. 2392, 2423 e 2391 c.c..

Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la fondatezza della domanda *ex adverso* formulata, chiedendone l'integrale reiezione.

In subordine chiedeva, previa sua chiamata in causa, di essere manlevata e tenuta indenne "per una quota pari alla metà dell'eventuale condanna" da [REDACTED] quale amministratore della società fin dalla sua costituzione, a norma dei principi sulla responsabilità solidale.

Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato, ricusando ogni addebito ed eccependo l'esclusiva responsabilità della convenuta per le condotte oggetto di contestazione.

Esperiti gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il precedente G.I. ammetteva le prove orali richieste dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza del 5.4.2012 e, successivamente, disponeva la C.T.U. contabile richiesta da parte attrice.

Infine, all'udienza del 2.4.2015 il Giudice, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione a norma dell'art. 190 c.p.c..

La [REDACTED], dopo aver chiesto, in sede cautelare *ante causam*, l'autorizzazione a sottoporre a sequestro conservativo i beni, mobili ed immobili, dell'odierna convenuta, ha esercitato, a norma dell'art. 2476 cod. civ., l'azione sociale di responsabilità nei confronti della ex Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione a specifiche operazioni, dettagliatamente descritte in citazione, asseritamente compiute da quest'ultima in violazione dei doveri inerenti la sua menzionata qualità e produttive di danni patrimoniali per la società medesima.

Sul punto giova anzitutto rilevare che, benché il novellato art. 2476 c.c. non preveda più il richiamo agli art. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, secondo la prevalente giurisprudenza di merito l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori di società a responsabilità limitata ben può essere esperita dalla società stessa oltre che dai singoli soci.

Ciò in quanto è la società il titolare del diritto al risarcimento del danno di cui si prospetta la lesione (come emerge dalla distinzione tra danno della società e danno dei singoli soci di cui ai commi 1° e 6° della disposizione in esame); inoltre, il dettato normativo sembra incompatibile con l'attribuzione in via esclusiva ai singoli soci di legittimazione straordinaria esclusiva dal momento che, in punto spese di lite, prevede che in caso di soccombenza -a differenza che per l'ipotesi di accoglimento- le stesse restino a carico del socio che le ha affrontate. Infine, un ulteriore riscontro può rinvenirsi nell'attribuzione alla società del potere di rinuncia o transazione dell'azione (art. 2476 co. 5° cod. civ.).

Sussiste dunque la legittimazione attiva della società [REDACTED] promuovere la presente azione la quale, com'è documentato, è stata preceduta dalla delibera dei soci in sede assembleare.

Venendo al merito, ritiene questo Giudice che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, la domanda formulata dalla società attrice sia fondata solo in parte e vada accolta per quanto di ragione.

Com'è noto, la responsabilità degli amministratori nei confronti della società ha carattere contrattuale e si configura quale responsabilità risarcitoria per fatto personale, gravante in solido su tutti gli amministratori, ad eccezione di quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

Tale responsabilità consegue all'inadempimento da parte dell'amministratore di obblighi a contenuto specifico previsti dalla legge o dall'atto costitutivo ovvero del generale dovere di curare la gestione della società con la dovuta diligenza, la quale ha carattere professionale e va determinata in funzione della natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze.

A norma delle citate disposizioni ed in base agli enunciati principi, l'amministratore inadempiente risponde, quindi, del danno che sia conseguenza immediata e diretta dei fatti di *mala gestio*, di cui il soggetto danneggiato legittimato all'azione deve fornire la prova concreta (v. ad es. Cass. Sez. I, 23.02.2005, n. 3774).

Tanto premesso in termini generali e venendo al caso che occupa, occorre procedere alla disamina dei singoli addebiti formulati a carico della convenuta e delle relative richieste risarcitorie.

Parte attrice anzitutto si duole della *“omessa locazione degli uffici in via borsellino”*, asserendo che *“dalla data di consegna, avvenuta il giorno 11/10/2001 e sino al Febbraio 2004, ovvero per un totale di 28 mensilità, tali uffici non sono stati concessi in locazione”*, con conseguenti mancati introiti per la somma, stimata dal proprio consulente, di €56.000,00, pari, al netto di imposte, a circa €35.000,00.

Sul punto basti osservare che la [REDACTED] non ha allegato né provato una specifica condotta colposa, omissiva o commissiva, della convenuta che abbia comportato la perdita di concrete occasioni di locare l'immobile.

La relativa domanda risarcitoria è dunque rimasta, anche all'esito dell'istruttoria, del tutto priva di riscontro.

Sempre con riferimento agli uffici di [REDACTED] l'attrice lamenta la *“errata scelta del modo di finanziare l'acquisto dei predetti uffici”*, assumendo che l'operazione di finanziamento tramite *leasing*, poi risolto anticipatamente e sostituito con contratto di mutuo, avrebbe comportato un danno economico *“determinato dalla somma della parcella del legale [REDACTED] della parcella del notaio per la doppia stipula del contratto di acquisto, dagli oneri aggiuntivi del leasing non determinabili”* per un importo totale non inferiore ad €15.000,00.

Si tratterebbe, pertanto, di una scelta inopportuna dal punto di vista economico la quale, attenendo alla discrezionalità imprenditoriale, può eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società (sul tema: Cass. n. 3409/2013).

Nessuna responsabilità può poi essere addebitata alla convenuta neppure con riferimento al contratto di locazione dei medesimi immobili concluso dalla [REDACTED] in data 1.11.2004, con la [REDACTED] *“collaboratrice domiciliata all'insorgere del giudizio presso lo Studio della [REDACTED]”*

La circostanza che il predetto contratto (doc. 18 att.), della durata di anni sei, prevedesse un canone ridotto per il primo semestre (€541,00 mensili invece che €1.083,00 mensili) rientra nella normale prassi locatizia e non può essere ritenuta fonte di danno, anche ove si consideri che parte attrice non ha offerto alcuna prova del fatto che l'immobile *de quo* potesse in concreto essere locato ad altri ad un canone superiore.

Quanto infine all'acquisto da parte della [REDACTED] nel mese di Settembre 2009, di una parete attrezzata, a suo tempo installata dalla conduttrice [REDACTED] per il prezzo di €10.500,00 oltre Iva, nessun danno ha provato l'attrice ove si consideri che, come eccepito dalla

convenuta, il prezzo pagato corrisponde al valore del bene compravenduto come risultante dal libro cespiti della venditrice, detratti gli ammortamenti (doc. 28 conv.).

Passando ad esaminare le doglianze relative all'acquisto, alla ristrutturazione e alla gestione dell'immobile di [REDACTED] assume in primo luogo la società attrice che tale immobile sarebbe stato acquistato dalla venditrice [REDACTED] di san Bartolomeo ad un prezzo superiore almeno del 20% rispetto al valore di mercato.

Sul punto occorre anzitutto osservare che l'acquisto del predetto immobile al prezzo di €180.000 fu autorizzato, con delibera assunta all'unanimità in data 26.7.2006, dal C.d.A. [REDACTED] (doc. 4 conv.).

L'acquisto di cui si discute non fu dunque un atto gestorio del Presidente ma un atto collegiale, come già osservato dal Giudice del reclamo.

La circostanza che l'acquisto fosse funzionale alla [REDACTED] e in quello stabile svolgeva la propria attività di dottore commercialista non denota, di per sé, un conflitto di interessi.

In ogni caso, l'asserita sopravvalutazione dell'immobile appare smentita, da un lato, dall'importo del mutuo erogato dalla [REDACTED] pari ad €. 230.000,00 e, dall'altro, dalle risultanze della stessa perizia di parte attrice, ove il valore dell'immobile è stimato in €.233.000,00 (doc. 15 att.).

Lamenta inoltre l'attrice che, nell'ambito delle opere di ristrutturazione dell'immobile *de quo*, la [REDACTED] avrebbe compiuto veri e propri atti di distrazione di somme in suo favore e di malversazione, giungendo ad appropriarsi di materiale edile (piastrelle) fatturato a [REDACTED] utilizzarlo a scopi privati (in particolare, nell'immobile di Carpineti di proprietà della società [REDACTED] partecipata ed amministrata dalla convenuta).

L'assunto è stato tuttavia smentito dall'istruttoria svolta.

Ed invero, il teste [REDACTED] sotto l'impegno di rito, ha dichiarato: *"ricordo di aver eseguito i lavori presso l'immobile [REDACTED] Reggio Emilia che mi furono commissionati dalla dott.ssa [REDACTED] mi furono regolarmente pagati dopo l'emissione delle fatture; si trattava di circa 30.000,00 oltre IVA. Ricordo di aver eseguito lavori di ristrutturazione in un appartamento in Carpineti. Si trattava ristrutturare un bagno e del rifacimento di intonaci e altre opere minori che mi furono commissionate dalla dott.ssa [REDACTED] la quale pagò personalmente il corrispettivo, anche tramite assegni con emissione di altre regolari fatture. Questi lavori furono eseguiti successivamente a quelli di [REDACTED] ai pare 8/10 mesi dopo".*

Alla luce di tale deposizione, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare in difetto di risultanze di segno contrario, i *"seri dubbi"* avanzati dal consulente di parte attrice circa la veridicità delle fatture devono ritenersi superati.

In relazione al medesimo immobile, parte attrice assume di aver subito un danno di € 17.600,00 da "perdita da locazione", sul rilievo che, prima di procedere all'acquisto dell'appartamento *de quo*, la [redacted] aveva riferito ai soci della possibilità di concedere in locazione lo stesso a somma non inferiore ad € 1.500,00 mensili; che, tuttavia, tale appartamento era rimasto vuoto per i primi 6 mesi successivi all'acquisto e, in seguito, era stato concesso in locazione per il corrispettivo di € 600,00 oltre IVA alla [redacted] Società di servizi della stessa [redacted] per la somma di € 600,00 ad altro professionista; che, pertanto, i canoni incassati nell'anno 2007 erano pari ad € 14.400,00 e quelli incassati nell'anno 2008 erano pari ad € 12.802,86, mentre nell'anno 2009 [redacted] rimasta l'unica inquilina e aveva versato un canone di € 900,00 mensili, per un totale annuo di soli € 9.133,74.

L'assunto non può essere condiviso.

È di tutta evidenza, infatti, che il mancato avveramento (peraltro parziale) delle previsioni di guadagno formulate dall'amministratore non può, di per sé, fondare un addebito di colpa a carico di quest'ultimo, ben potendo derivare da fattori imprevedibili e del tutto estranei alla sfera di controllo dell'imprenditore.

Nella fattispecie, non può escludersi che i mancati o ridotti ricavi da canoni di locazioni siano imputabili non ad una erronea previsione iniziale, bensì ad un mutamento delle condizioni del mercato immobiliare, la cui crisi negli anni in questione è fatto notorio.

Per completezza si osserva che, quand'anche si ritenesse sussistente un originario errore nella valutazione di convenienza dell'affare da parte dell'amministratore, ancora una volta si tratterebbe di una scelta di gestione, sulla quale non può fondarsi il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato (Cass. 3409/2013).

Venendo alle ulteriori doglianze di parte attrice, è pacifico e documentato che [redacted] versò su un conto alla stessa riconducibile, invece che sul conto della società, l'assegno di € 3.000,00 consegnatole dalla soc [redacted] al fine di ridurre l'esposizione debitoria dell [redacted]

La convenuta, infatti, si è limitata ad eccepire di aver in precedenza "anticipato", per conto dell [redacted] il conferimento alla società del medesimo importo di € 3.000,00 che, solo il successivo 4.3.2009, le sarebbe stato da quest'ultima restituito con assegno.

L'assunto difensivo è tuttavia rimasto privo di riscontro ove si consideri che la convenuta non ha dedotto alcuna prova testimoniale sul punto.

Né può attribuirsi efficacia probatoria ai documenti prodotti dalla [redacted] docc. 21 e 22, trattandosi di un partitario e di un estratto conto che non consentono di ricostruire le causali dei versamenti.

La convenuta deve pertanto essere condannata alla restituzione, in favore della società attrice, dell'importo di € 3.000,00.

Parimenti fondate le doglianze attoree relative alla presenza di errori nella redazione dei bilanci societari.

Ed invero, la [redatto] non ha contestato la presenza, nei bilanci in questione, degli errori evidenziati nella relazione di parte a firma della dot. [redatto] consistenti nella qualificazione dell'appartamento di v. [redatto] come A/2 invece che come A/10, nelle indebite deduzioni di costi relativi alle opere di manutenzione, nell'erronea detrazione dell'IVA al 100% e in varie imprecisioni nella redazione del bilancio in formato CEE (doc. 15 att.).

Sul punto la Lumetti si è limitata ad eccepire che *"eventuali errori di redazione sarebbero ampiamente coperti dalle polizze professionali"* da essa convenuta stipulate.

Tale circostanza, tuttavia, non vale certo ad elidere la responsabilità della convenuta la quale, nella sua veste di Presidente del Cda, era tenuta, al pari degli altri consiglieri, a garantire la correttezza e la veridicità del bilancio.

Il danno sofferto dalla società attrice in conseguenza di tale condotta colposa può essere quantificato, in difetto di specifica contestazione, nell'importo di €14.135,92 indicato dalla [redatto] (€9.135,00+€5.000).

Con ultimo motivo di doglianza, la [redatto] avrebbe utilizzato il conto corrente della società per *"appoggiarvi"* le ricevute bancarie emesse dalle società [redatto] quali *"nulla avevano a che fare"* con essa attrice.

Come precisato dalla stessa [redatto] le ricevute bancarie venivano pagate su autorizzazione della [redatto] dopo qualche giorno, lo stesso importo veniva riaccreditato sul conto corrente intestato alla società.

Sul punto la convenuta si è limitata a osservare che la vicenda non aveva influito in alcun modo sul conto economico della società e ad eccepire di essere stata all'oscuro del fatto.

Tale ultima difesa non ha tuttavia trovato conferma in istruttoria ove si consideri che il teste [redatto] premesso che della amministrazione delle società [redatto] era sempre occupata la moglie, nel frattempo deceduta, ha riferito di non sapere se quest'ultima avesse agito autonomamente o d'intesa con gli amministratori dell' [redatto]

Ciò posto, il C.T.U. [redatto] l'esito delle approfondite analisi contabili svolte, ha accertato che, in conseguenza dell'addebito delle Ri.ba in oggetto sul conto corrente intestato alla società attrice, erano maturati a carico della correntista interessi passivi per € 171,75.

Tenuto conto dell'ulteriore importo di €64,56 non riversato sul conto della società attrice e dei relativi interessi, il C.T.U. ha dunque quantificato in € 253,26 il complessivo importo che la convenuta avrebbe dovuto restituire alla società attrice.

Tali conclusioni, ampiamente motivate, non sono fatte oggetto di osservazioni dalla parti e, pertanto, devono essere senz'altro condivise.

Occorre altresì rilevare che, in comparsa conclusionale, la convenuta ha dichiarato – e sul punto non vi è contestazione – di aver spontaneamente bonificato alla [REDACTED] la somma di €.253,26 accertata dal C.T.U..

Nulla è dunque più dovuto dalla convenuta per tale ultima voce di danno.

Va invece rigettata la domanda dell'attrice di condanna della convenuta al "*rimborso del valore della società*" asseritamente "*resa invendibile*" dalla "*attività truffaldina*" della [REDACTED] essendo la stessa rimasta del tutto priva di oggettivi riscontri.

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, [REDACTED] condannata al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2476 cod. civ., della complessiva somma di €.17.135, 94 (€. 3.000,00 + €. 14.135,92).

Trattandosi di danno liquidato non all'attualità, quale debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici nazionali I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da una data intermedia tra quelle delle condotte colpose attribuite alla convenuta (che si individua nel 1.1.2009) alla data della presente pronuncia, sulle somme complessivamente liquidate a titolo di danno patrimoniale.

Inoltre, va riconosciuto all'attrice l'ulteriore risarcimento del danno da tardivo pagamento dell'importo dovuto da liquidarsi in via equitativa mediante riconoscimento degli interessi legali maturati dalla data del fatto a quella della presente decisione, da applicarsi sulla sorte capitale progressivamente rivalutata. Sulle somme come sopra complessivamente determinate, spettano alla società attrice gli ulteriori interessi di legge dalla presente decisione al saldo.

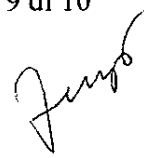
Resta da esaminare la domanda di regresso avanzata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato [REDACTED], quale membro del C.d.A. della società attrice fin dalla sua costituzione.

Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2476 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili nei confronti della società dei danni derivanti dall'inosservanza dei loro doveri, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa e di aver fatto constare il loro dissenso.

Nella fattispecie, non risulta né è stato dedotto che il consigliere [REDACTED] abbia fatto constare il proprio dissenso all'approvazione dei bilanci societari affetti dai già rilevati errori e inesattezze.

Ne consegue che va affermata la responsabilità anche del terzo chiamato in relazione ai soli danni subiti dalla società per effetto dell'erronea redazione dei bilanci sociali, come sopra quantificati.

In difetto di elementi di valutazione di segno contrario, l'affermata responsabilità, concorrente e solidale, della convenuta e del terzo chiamato va ripartita, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298



cod. civ. in parti uguali, sicché, in accoglimento della domanda di regresso in esame, il [REDACTED] a condannato a tenere la convenuta indenne, nei limiti del 50%, dell'importo di €. 14.135,92 oltre rivalutazione e interessi come sopra.

Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, della esiguità della somma attribuita alla parte vincitrice rispetto a quella domandata, ritiene questo Collegio che sussistano giusti motivi per disporre la loro integrale compensazione fra le parti.

Le spese di c.t.u., liquidate come in atti, devono invece essere poste definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo:

1)- condanna la convenuta [REDACTED] pagamento in favore della società attrice, a titolo di risarcimento del danno ex art.2476 cod. civ., della complessiva somma di €17.135,94, oltre rivalutazione monetaria dal 01.01.2009 al 01.07.2015 ed interessi al tasso legale da applicarsi, nel medesimo periodo, sulla sorte capitale progressivamente rivalutata, oltre gli ulteriori interessi di legge dalla data della presente decisione al saldo;

2)- in parziale accoglimento della domanda di regresso avanzata dalla convenuta [REDACTED] condanna il terzo chiamato [REDACTED] tenere la convenuta indenne, nei limiti del 50%, dell'importo di €. 14.135,92 oltre rivalutazione monetaria dal 01.01.2009 al 01.07.2015 ed interessi al tasso legale da applicarsi, nel medesimo periodo, sulla sorte capitale progressivamente rivalutata, oltre gli ulteriori interessi di legge dalla data della presente decisione al saldo;

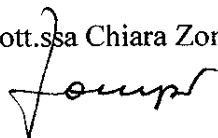
3)- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;

4)- pone le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in REGGIO EMILIA, 8 luglio 2015

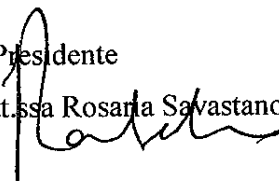
Il Giudice Relatore

dott.ssa Chiara Zompi



Il Presidente

dott.ssa Rosaria Savastano



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

8 LUG. 2015

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Barbara Cigni

